

(N. 630)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEGNI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1949

Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la pubblicazione del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, è sorto il dubbio che, in base al combinato disposto dell'articolo 1, ultimo comma, e dell'articolo 10 di tale decreto, l'Amministrazione non abbia più la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi per i lavori appaltati prima del 16 maggio 1945.

Invero tale interpretazione contrasta con lo spirito delle disposizioni sulla revisione, con le quali si è inteso rimediare agli effetti della instabilità della moneta che rendeva e rende impossibile alcuna fondata previsione. Basti considerare che con gli ultimi due commi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 6 dicembre 1947 si è consentito di far luogo alla revisione anche nei casi in cui la medesima non sarebbe stata possibile per la mancanza della clausola revisionale sicchè sarebbe stato contraddittorio ammettere la revisione nei casi in cui per contratto non spetterebbe e negarla nei casi in cui le disposizioni contrattuali abbiano esplicitamente e chiaramente regolata la rivedibilità dei prezzi.

A tal riguardo è da considerare che nei casi in cui l'Amministrazione, valendosi della facoltà di cui all'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1296, alla quale fanno capo tutte le successive disposizioni, abbia inserito nei contratti d'appalto la clausola della rivedibilità, non può negare la revisione allorchè sia stato accertato che si sono verificate variazioni in misura superiore al 10 per cento. In sostanza, una volta che sia stata inserita nei contratti la clausola revisionale non si può arbitrariamente negare od ammettere la revisione, poichè questa dipende dal verificarsi o meno degli aumenti in misura superiore al 10 per cento. L'Amministrazione aveva sì la facoltà di non inserire la clausola revisionale, ma, avendola inserita, la facoltà discrezionale si è tramutata in esplicito patto contrattuale che non può essere mutato da una sola delle parti contraenti.

È ovvio però che in tali casi, in mancanza di un'apposita norma che consenta di effettuare i calcoli revisionali con un sistema diverso da quello vigente al momento in cui si è determinata la volontà contrattuale, la revisione deb-

ba essere effettuata in base alle leggi vigenti alla data del contratto e cioè analiticamente in base al regio decreto 21 giugno 1938 e successive modificazioni.

E ciò vale sia per i lavori appaltati prima del 16 maggio 1945 che per quelli appaltati dopo, ma sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 dicembre 1947 mentre per i lavori appaltati dopo tale data (10 gennaio 1948) non vi è alcun dubbio che si debbano applicare le nuove disposizioni.

Comunque, allo scopo di eliminare qualsiasi questione, si propone di aggiungere un comma all'articolo 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1947, per precisare che per gli altri lavori non contemplati nell'articolo 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1947 l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità ai patti contrattuali.

* * *

Altre incertezze sono sorte in merito al pagamento dei compensi per revisioni in corso di esecuzione, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 dicembre 1947.

Al riguardo giova premettere che l'Amministrazione dei lavori pubblici, sin dal 1942, in conformità ai pareri favorevoli dell'avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato, ha seguito — in materia di revisione di prezzi contrattuali in corso di esecuzione di lavori — la prassi di accertare in via consuntiva, e perciò definitiva salvo conguaglio finale, l'importo della revisione per un certo periodo contrattuale e di stabilire in base alle risultanze di tale revisione un coefficiente di maggiorazione che si applica ai lavori eseguiti nel periodo successivo qualora sia accertato che in questo ultimo periodo non vi siano state variazioni di prezzi in diminuzione, rispetto a quelle accertate per il precedente periodo.

Tale prassi, seguita per parecchi anni, non ha dato luogo ad alcun inconveniente nè a rilievi; essa ha costituito una notevole semplificazione della procedura della revisione in corso di opera, senza esporre d'altra parte l'Amministrazione ad alcun rischio, dato che a lavori ultimati si deve procedere al conguaglio.

Si è rilevata inoltre una certa contraddizione per quanto riguarda le revisioni in corso di esecuzione dei lavori, salvo conguaglio ad av-

venuta ultimazione (articolo 3, I comma del decreto legislativo 6 dicembre 1947).

E ciò in quanto la revisione definitiva vera e propria è possibile solo a lavori ultimati, perchè solo allora si può accertare se il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta (articolo 1 - I comma del decreto n. 1501). La contraddizione viene attenuata ma non eliminata dal fatto che le revisioni in corso di esecuzione dei lavori sono subordinate al congruimento ad avvenuta ultimazione.

Con l'occasione, pertanto, si ritiene opportuno modificare il criterio attuale, sostituendo completamente l'articolo 3 del vigente decreto con una nuova disposizione che consenta in corso di lavori di concedere soltanto acconti in misura variabile in relazione alla maggiore o minore esattezza dei calcoli delle variazioni dei prezzi.

Con la modifica che si propone viene confermata indirettamente la prassi di cui innanzi e più correttamente le somme corrisposte in corso d'opera vengono date a titolo di acconto di guisa che la revisione si avrà solo a lavori ultimati.

Ciò consentirà una maggiore garanzia per l'Amministrazione, qualora si verificasse l'ipotesi che ad un periodo di prezzi crescenti seguisse, durante l'esecuzione di un'opera, un periodo di prezzi in diminuzione.

* * *

Con l'occasione, al fine di regolare il procedimento della revisione in diminuzione, non espressamente previsto nel decreto legislativo n. 1501, sembra opportuno che l'Amministrazione debba comunicare all'impresa la propria determinazione di procedere alla revisione in diminuzione prima dell'approvazione degli atti di collaudo mentre gli imprenditori,

come è noto, debbono presentare le domande di revisione prima della firma del certificato di collaudo (articolo 2 del citato decreto legislativo 6 dicembre 1947). Si è creduto necessario di stabilire un diverso trattamento a favore dell'Amministrazione per dar modo agli uffici di controllare se siansi verificate le condizioni per far luogo alla revisione in diminuzione di cui si dovrà tener conto prima del pagamento della rata di saldo.

Il disegno di legge inoltre prevede l'inclusione nella commissione prevista dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, del segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi e dispone che le norme di cui al citato decreto in materia di revisione di prezzi non si applicano nè ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza del Ministero dei Trasporti come era già previsto, nè ai lavori di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Infine, data la speciale natura degli interventi di competenza delle suddette Amministrazioni si è ritenuto opportuno di fissare un termine per l'ammissibilità della revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche e si è disposto pertanto che le norme del citato decreto legislativo 1501 sono applicabili ai lavori appaltati entro il 31 dicembre 1950, dato che l'attuale andamento dei prezzi delle forniture e delle prestazioni lascia sperare che entro il detto termine si possa raggiungere la normalizzazione dei mercati, il che consentirà di far ritorno al criterio della invariabilità dei prezzi sancito dalla legge sulle opere pubbliche.

* * *

In base ai criteri suddetti è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone all'urgente esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Per gli altri lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali ».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a

percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati ».

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ».

Al secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« o) il segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei Trasporti e delle Poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Art. 2.

Le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, non saranno applicate ai lavori appaltati dopo il 31 dicembre 1950.